

IV Commissione

-Gestione nazionale e territoriale della politica dei redditi e attuazione decentrata della concertazione

Progetto di ricerca su:

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LA CONCERTAZIONE TRA
FEDERALISMO AMMINISTRATIVO E NUOVE STRATEGIE DELL'UNIONE
EUROPEA

Soggetto affidatario: CRS -- Centro per la riforma dello Stato

Tempi di esecuzione: entro 31 gennaio 2002

Corrispettivo: Lire 100 milioni più IVA di legge

LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LA CONCERTAZIONE TRA FEDERALISMO AMMINISTRATIVO E NUOVE STRATEGIE DELL'UNIONE EUROPEA

La Commissione per la politica dei redditi e la concertazione decentrata, nell'ambito del programma di attività per l'anno in corso, e in base al rapporto di collaborazione instaurato con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, si è proposta l'obiettivo di indagare e mettere a fuoco le *pratiche* della "programmazione regionale" in alcune realtà italiane, alla luce delle innovazioni legislative nazionali e regionali degli ultimi anni che hanno portato ad un arricchimento dello strumentario della concertazione e ad un sempre più stretto intreccio tra programmazione europea, nazionale e regionale. L'analisi di casi concreti, oltre a valutare l'efficienza e l'efficacia degli strumenti analizzati, fornirà dati e rilevazioni utili per una razionalizzazione delle procedure della concertazione e della programmazione negoziata nonché all'individuazione di possibili strumenti per il rilancio del partenariato sociale.

La Commissione propone, quindi, di analizzare l'esperienza concreta di *quattro realtà regionali*, espressione della complessità territoriale e di differenti modelli di concertazione e di programmazione, da *quattro differenti angoli visuali*.

Le quattro angolazioni dell'osservazione sono:

- a) gli strumenti e le modalità di implementazione della programmazione regionale negoziata;
- b) il monitoraggio degli effetti dell'evoluzione del federalismo fiscale sulla programmazione e sulla concertazione regionale;
- c) la valutazione, nel nuovo quadro istituzionale, del ruolo svolto dalla Provincia e dagli enti territoriali sub-regionali nella programmazione e pianificazione dello sviluppo di aree medie.
- d) la programmazione regionale e il suo rapporto, nei quattro casi analizzati, con gli obiettivi dell'Unione europea a partire dal Quadro Comunitario di Sostegno.

Le aree regionali individuate sono:

- la Lombardia, espressione paradigmatica di uno sviluppo caratterizzato da poca concertazione e da un particolare modello di programmazione negoziata Stato/Regioni;

- la Toscana, Regione che più di tutte ha introdotto elementi di programmazione intrecciata con la funzione di coordinamento dello sviluppo locale;
- le Marche espressione di una Regione dove gli effetti della concertazione e della programmazione regionale sono la caratteristica peculiare di quel modello di sviluppo;
- la Sicilia, Regione a Statuto speciale, per valutare le differenze tra un Ente che ha a disposizione una gamma di risorse e di strumenti legislativi più rilevanti rispetto alle Regioni a statuto ordinario.

1. Strumenti e modalità di implementazione della programmazione regionale negoziata.

Le dinamiche della modernizzazione in atto hanno scosso le basi tradizionali della localizzazione e della programmazione dell'attività economica, imponendo come spazio economico del futuro prossimo quello sovranazionale e regionale.

Le conseguenze istituzionali di questo processo hanno portato il sistema delle autonomie regionali e locali a confrontarsi sempre più con la dimensione mondiale assunta dai mercati, ad assumere maggiori poteri e strumenti sul terreno dello sviluppo locale ed a rafforzare l'identità delle comunità locali nella prospettiva dell'emersione di una vera e propria società regionale. Il rafforzamento dell'identità delle comunità locali la troviamo anche in alcune esperienze istituzionali europee, nel regionalismo economico dei distretti industriali e negli strumenti della programmazione negoziata. Quest'ultima è stata definita (Bin, 1998) una "espressione della sussidiarietà orizzontale, tra la sfera del pubblico e del privato" e gli strumenti della sua implementazione vanno collocati nel quadro più ampio di trasformazione dell'ordinamento regionale rappresentato dalle riforme amministrative degli anni novanta, ispirate ai principi dell'economicità, dell'effettività e dell'efficienza. L'ultima generazione di strumenti di programmazione in particolare ha cercato di far coesistere "programmazione economica" e "concertazione sociale", "governo del territorio" e "autonomie funzionali", accanto alle più consolidate autonomie territoriali. Nonostante questa più generale tendenza e la pluralità di strumenti esistente, allo stato attuale il ruolo delle Regioni nel sistema della programmazione negoziata risulta debole sia rispetto a quello dello Stato che al cd. partenariato sociale.

L'elenco degli strumenti per la programmazione negoziata è molto articolato: *l'intesa istituzionale di programma* è un accordo tra amministrazioni centrali e regionali attraverso il quale gli apparati interessati si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune o per la realizzazione di interventi funzionalmente

collegati. L'*accordo di programma* è un accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici o privati per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, promosso in attuazione di un'intesa istituzionale di programma dai soggetti che partecipano all'intesa. In esso vengono puntualmente messi a fuoco le attività e gli interventi da realizzare, i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività e degli interventi, gli eventuali accordi di programma previsti dall'art.27 della L. 142/90, le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo, gli impegni assunti dai singoli partecipanti e gli eventuali poteri sostitutivi previsti per i casi di inadempimenti, le risorse finanziarie occorrenti, le procedure previste per il monitoraggio e la verifica dei risultati, l'individuazione dei soggetti responsabili. Il *patto territoriale* è l'equivalente dell'accordo di programma quadro, con gli stessi contenuti, ma è promosso dagli enti locali, dalle parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati e riguarda l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Il *contratto di programma* e il *contratto d'area* sono rispettivamente il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente e le grandi imprese e il contratto tra i consorzi di piccole e medie imprese per realizzare gli interventi oggetto della programmazione negoziata.

La programmazione negoziata dovrà quindi nel futuro prossimo essere identificata come sistema unitario volto a realizzare il primario obiettivo di creare condizioni favorevoli per la crescita economica e occupazionale in una determinata area geografica. In questo senso dovrà essere definito un quadro normativo in grado di:

- incardinare tutti gli istituti in un quadro più generale di programmazione statale e regionale;
- tenere conto della riforma in atto degli apparati amministrativi dei poteri pubblici;
- rilanciare la partecipazione delle forze economico-sociali nella fase ascendente e in quella discendente della programmazione economica;

In Emilia Romagna ad esempio è stato definito il programma speciale d'area come strumento da attivare non esclusivamente in aree di ritardo di sviluppo "ma in ogni ambito territoriale nel quale i processi economici entrano in conflitto con l'ambiente ecologico, economico e sociale dell'area, per il cui superamento sia necessaria una modalità di intervento difficilmente perseguibile con l'ordinaria attuazione dei singoli programmi settoriali".

Accanto all'insieme di questi strumenti stanno le scelte degli organismi della Comunità europea e i fondi strutturali 2000/ 2006 che costituiscono l'occasione per la messa a punto di comportamenti dei soggetti socio-economici che potrebbero rivitalizzare gli strumenti della programmazione negoziata.

Oggi con la forte accelerazione verso un assetto più federale dello Stato, le Regioni e gli enti locali che utilizzano gli strumenti della programmazione negoziata per realizzare nuove forme di *governance* possono disporre di due nuovi strumenti di trattativa:

l'adeguamento degli apparati e dei procedimenti amministrativi ai parametri dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza;

le risorse economiche messe a disposizione dal c.d. "federalismo fiscale" per la programmazione e lo sviluppo delle economie locali.

L'analisi che la Commissione propone concerne quattro realtà significative e diverse (Lombardia, Toscana, Marche e Sicilia) gli strumenti e le modalità di implementazione della programmazione regionale negoziata, anche al fine di individuare gli strumenti possibili per il rilancio del partenariato sociale.

2. Caratteri evolutivi della autonomia tributaria delle Regioni

• Dalla riforma tributaria del 1971 si determinò un modello di finanza locale fondato su trasferimenti statali. Tale modello di finanza derivata innestò una sorta di deresponsabilizzazione delle classi dirigenti locali, causa non ultima dell'aumento del deficit annuale dello Stato tra il '72 e il '91 (aumento tra 28% e il 35%).

Solo a partire dal 1992 si è cercato di porre rimedio a tale situazione con il risveglio dell'interesse verso l'autonomia tributaria locale e la conseguente inversione nella tecnica di finanziamento dei governi locali, da un regime quasi completo di trasferimenti ad uno prevalentemente fondato su entrate tributarie.

In linea teorica generale l'assegnazione delle funzioni ai vari livelli di governo dovrebbe essere strettamente collegata al grado al tipo di economia che si vuole attuare. A questo proposito occorre considerare due aspetti essenziali: a) il livello di autonomia decisionale; b) il grado di sovrapposizione delle competenze. Sotto il primo aspetto non basta la sola assegnazione delle funzioni, occorre anche che ci sia una qualche autonomia di spesa in modo che gli amministratori locali possano esprimere delle scelte significative al riguardo. In secondo luogo è necessario esprimere un grado sufficiente di autonomia tributaria dei livelli di governo territoriale. L'autonomia tributaria è un concetto relativo variabile nel tempo e nello spazio, dal limite estremo in cui il livello inferiore di governo in uno Stato federale può introdurre a sua discrezione una varietà di imposte (salvo quelle determinate a livello federale), all'altro estremo in cui ha una mera facoltà di fissare uno o più parametri o della base imponibile o dell'aliquota. Un caso intermedio è la riserva di certi tipi di base imponibile nell'ambito dei quali il governo sub-centrale può istituire prelievi a sua libera scelta.

Quello che è importante è in primo luogo l'esistenza di un sufficiente grado di libertà degli amministratori locali in grado di permettere variazioni del prelievo fiscale tali da non essere considerate irrilevanti dagli amministratori. Occorre anche che sia realizzata la trasparenza delle scelte tributarie degli amministratori locali in modo che siano immediatamente e correttamente percepibili dagli amministratori e in modo che questi ultimi possano trarne le conseguenze. Inoltre per completare il circuito della responsabilizzazione degli amministratori locali occorre che i tributi locali abbiano la caratteristica di permettere l'identità dei contribuenti con gli elettori. A livello regionale questo significa: potenziare l'autonomia tributaria, ampliare le competenze affidate, definire una perequazione interregionale.

In Italia per quanto riguarda l'autonomia finanziaria e di spesa, le Regioni e gli enti locali possono stabilire e applicare tributi ed entrate propri "in armonia con la Costituzione" e -aggiunge l'art. 119 nel testo di modifica al Titolo V della Costituzione- "secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

In questa direzione si sono mossi gli indirizzi espressi dai Documenti di programmazione economica e finanziaria degli ultimi anni e il D.lgs. 56/2000, in attuazione della delega conferita dall'art. 10 della legge 133/1999, nei quali si passa da una finanza prevalentemente fondata sui trasferimenti statali ad una finanza fondata su tributi propri, compartecipazione a tributi erariali e contributi perequativi riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna regione. I principi e i criteri direttivi fissati dal legislatore delegato prevedono:

- l'abolizione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario con esclusione di quelli relativi a calamità naturali e "per i quali sussista un rilevante interesse nazionale".
- la sostituzione dei trasferimenti (compresi quelli connessi al conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ai sensi della legge n. 59/97) con un aumento dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF e all'accisa sulla benzina, nonché tramite l'istituzione di una compartecipazione all'IVA.
- l'introduzione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale di ciascuna Regione e della capacità di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari e l'istituzione di un "fondo perequativo nazionale" finanziato con la compartecipazione all'IVA ed, eventualmente, con quota parte all'aliquota di compartecipazione all'accisa sulla benzina.
- la previsione di un regime transitorio, non superiore al triennio, di spesa per prestazioni del SSN definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale.

Sulla base degli indicati principi e criteri direttivi, il decreto delegato 56/2000 stabilisce:

- La cessazione, a decorrere dall'anno 2001, dei trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario compresi i trasferimenti per la spesa sanitaria corrente e in conto capitale;
- La compensazione dei trasferimenti soppressi con la compartecipazione al gettito dell'IVA, con l'incremento della aliquota della compartecipazione regionale dell'IRPEF e l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine (art. 1, c.1);
- La determinazione dell'aliquota del 25,7% alla compartecipazione IVA (art. 2);
- L'aumento, a decorrere dall'anno 2001, delle aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef dello 0,5 % e dell'1 %, rispettivamente, allo 0,9 % e all'1,4 % (art. 3, c. 1) e riduzione, a decorrere dal 2001, delle aliquote IRPEF di 0,4 punti percentuali (c. 2)
- l'aumento, a decorrere dall'anno 2001, dell'aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, da 242 a 250 lire al litro (art. 4);
- la rideterminazione con DPCM, entro il 30 giugno 2000 e il 30 giugno 2001, delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF, delle aliquote relative alla compartecipazione IVA e all'accisa sulle benzine, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno precedente (art.5);
- la cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle Regioni prevista legge n. 59/1997, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione dell'ammontare delle medesime risorse di cui alla legge n. 59. La copertura degli oneri connessi alle funzioni conferite alle Regioni a statuto ordinario è assicurata, entro il 30 giugno del medesimo anno, con DPCM, variando le aliquote della compartecipazione IRPEF, nonché le quote di compartecipazione all'Iva e all'accisa sulla benzina (art.6);
- l'istituzione, nello Stato di previsione del Ministero del tesoro, di un fondo perequativo nazionale, affinché una parte del gettito della compartecipazione all'Iva sia finalizzata ad obiettivi di solidarietà interregionale (art.7);
- l'obbligo di assicurare una spesa per prestazioni del SSN fissata dal piano sanitario nazionale su base capitaria, dall'anno 2001 e per un periodo transitorio di tre anni, (art.8);
- l'istituzione di in sistema di monitoraggio in ciascuna Regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale (art.9);
- la partecipazione delle Regioni ordinarie all'attività di accertamento dei tributi erariali (art.10);
- l'abolizione, dall'anno 2001, della compartecipazione dei Comuni e delle Province al gettito dell'IRAP e relativa attribuzione alle Regioni (art.11, c.1); la rideterminazione delle quote di finanziamento della spesa sanitaria spettanti a ciascuna Regione (art.11, c. 2);

- la facoltà per le Regioni a statuto ordinario di confine di ridurre l'accisa sulle benzine, anche in ragione della distanza dal confine nazionale (art.12);
- le modificazioni in materia di IRAP per garantire alle Regioni a statuto ordinario, nel triennio 2001-2003 l'invariabilità delle risorse disponibili per la spesa sanitaria corrente rispetto a quanto deriverebbe dalla conservazione della disciplina vigente per il medesimo periodo (art.13);
- il concorso della Conferenza Stato-Regioni per la predisposizione dei provvedimenti da adottare per l'attuazione del decreto delegato (art.14);
- il coordinamento, al fine di garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio statale ed effetti finanziari negativi per le Regioni di diritto speciale e Provincie autonome, delle disposizioni del decreto con i rispettivi ordinamenti finanziari, (art.15).

E' a partire da queste novità, dall'analisi di come concretamente queste sono state implementate nelle quattro regioni oggetto dell'indagine che vorremmo verificare gli effetti di questo particolare tipo di federalismo fiscale sul terreno della concertazione e della programmazione regionale, nonché valutare l'esistenza di indicazioni particolari utili alla costruzione di un federalismo fiscale solidale.

Il ruolo della Provincia e degli enti sub-regionali nella pianificazione di media area

In questi ultimi anni si sta anche affermando sul territorio regionale la Provincia come ente di media area, non più con competenze residuali ma ente a competenze generali, nuovo potenziale punto di snodo della programmazione regionale.

L'attribuzione di numerose competenze specie in materia di governo del territorio (urbanistica, difesa del suolo e delle acque, strade regionalizzate) individua nella Provincia il partner istituzionale effettivo delle politiche di sviluppo locale e il soggetto propulsore di programmi di sviluppo endogeno. Sembra identificarsi cioè, ad un livello più elevato dei localismi, come uno snodo importante per lo sviluppo dei territori. In questo ambito le potenzialità e le possibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, strumenti a prevalente valenza urbanistica con importanti riflessi anche sulla programmazione economica, innovano i principali strumenti di pianificazione di cui le Provincie hanno finora disposto.

Il piano territoriale di coordinamento, attraverso il quale la Provincia -nel rispetto delle competenze dei Comuni e della Regione - determina gli indirizzi generali di assetto del territorio indicando le destinazioni del territorio, la localizzazione delle infrastrutture, le linee di sistemazione idrogeologica e la programmazione settoriale, apre nuove prospettive per inserire la politica dello sviluppo locale all'interno della più generale evoluzione del sistema-paese.

Le quattro regioni oggetto dell'indagine hanno già in alcune realtà provinciali e in diversa misura implementato i Ptc: in Lombardia (Brescia, Cremona, Lecco e Lodi), Toscana (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Siena) e Marche (Ascoli Piceno) le Province indicate hanno adottato il Ptc; altre Province lombarde (Milano, Sondrio), toscane (Lucca), marchigiane (Ancona) e siciliane (Enna, Palermo) i Ptc sono in corso di adozione; in Lombardia (Varese) e in Toscana (Grosseto, Livorno, Pisa) il Ptc adottato è stato approvato dalle amministrazioni provinciali.

Nonostante le Regioni siano chiamate a dettare le procedure per la costruzione dei PTCP la cornice programmatica regionale si presenta articolata e disomogenea. Per quanto riguarda le Regioni oggetto dell'indagine la Toscana (legge reg. 6/95) da tempo ha assegnato un ruolo alle Province stimolando la concertazione tra i diversi livelli istituzionali nella fase di elaborazione del Piano; la Regione Lombardia è emblematica di un rapporto conflittuale tra l'ente regione e alcune Province che ha ritardato l'adozione dei Ptc; molto efficace è stata la programmazione attuata nelle Marche con la l.r. 34/92.

L'assunzione di un ruolo forte della Provincia nella pianificazione dello sviluppo territoriale trova ostacoli nelle difficoltà di coordinamento e nella sovrapposizione di competenze tra centro e periferia, nella casualità con cui vengono attuate le strategie di governo del territorio, nell'assenza di una tradizione pianificatoria degli enti intermedi, in una strutturale debolezza organizzativa e finanziaria dell'Ente Provincia.

Le analisi più recenti mettono in luce alcuni più generali limiti nell'impostazione dei Ptc: un prevalente approccio struttural-ambientale, la scarsa diffusione di un approccio funzionale (opportunità dello sviluppo in rapporto con l'ambiente) e un non risolto passaggio dal piano alla programmazione. La nuova frontiera della Provincia, per divenire soggetto di programmazione di area media, è quello di tradurre le scelte del Piano in indicazioni di valore programmatico, attraverso un processo di consultazione e codecisione teso a coinvolgere non solo Comuni, Comunità montane e amministrazioni pubbliche, ma anche soggetti sociali e imprenditoriali. E' assumendo queste logiche che l'Ente provincia potrebbe svolgere un positivo ruolo di messa in rete e veicolo di collegamento tra i piccoli comuni, distretti industriali, Comunità montane - che rappresentano la trama istituzionale diffusa del nostro Paese- e le più generali politiche di concertazione territoriale dello sviluppo. Più in generale l'analisi ravvicinata di quattro casi regionali (in particolare quello toscano e marchigiano) potrà fornire esperienze utili all'identificazione di strumenti per rilanciare il "partenariato sociale".

4. La programmazione regionale ed il Quadro Comunitario di Sostegno

La centralità della dimensione locale dello sviluppo è sempre più connessa alla crescente importanza del ruolo delle istituzioni locali. Le dinamiche di questi anni hanno prodotto risultati importanti, al punto che oggi, nell'agenda del decisore pubblico, lo sviluppo locale e regionale è al centro del dibattito e della progettazione politico-istituzionale. Sarà interessante verificare in fase di programmazione 2000-2006 dei Fondi strutturali come verrà interpretata questa "nuova stagione dello sviluppo locale": si tratta cioè di valutare come le esperienze e le pratiche sino ad oggi realizzate si possono tradurre in politiche permanenti di sviluppo, in miglioramento degli strumenti di intervento, in programmi efficaci in termini di raggiungimento degli obiettivi (in primo luogo incremento dell'occupazione).

Si evidenziano pertanto due ambiti di riflessione: da un lato, lo sviluppo locale come forma e dimensione delle politiche nazionali di coesione economica e sociale e dall'altro come fattore di produzione di politiche di sviluppo regionale. Queste considerazioni nascono dalla coscienza del valore sempre più marcato che vanno assumendo le realtà regionali e locali nel processo di integrazione europea a fronte della "desovranizzazione" degli stati nazionali e dalla sempre più diffusa convinzione che le istanze locali rappresentano un fondamentale elemento di riequilibrio del deficit democratico delle istituzioni comunitarie. Le evoluzioni recenti vanno nel senso di fluidificare il recepimento delle direttive comunitarie, di rendere più stretto il raccordo Stato-Regioni per recuperare i ritardi esistenti nella fase cd. ascendente della formazione delle decisioni comunitarie che spesso ha obbligato il nostro Paese, nella fase discendente, a sottostare in modo passivo alle direttive comunitarie.

Dopo il Trattato di Maastricht e di Amsterdam il quadro di riferimento europeo è ora strutturato su tre livelli istituzionali: Comunità, Stati membri, Regioni. Parallelamente alla evoluzione comunitaria l'ordinamento interno ha introdotto alcuni strumenti di partecipazione delle Regioni alla realizzazione delle politiche comunitarie. Il primo riguarda la partecipazione di rappresentanti di nomina regionale alla delegazione della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea. Il secondo si realizza attraverso l'espressione di pareri sull'attuazione degli obblighi comunitari da parte della Conferenza Stato-Regioni. Il terzo si realizza attraverso il potere riconosciuto alle Regioni di intrattenere rapporti diretti con gli organismi comunitari nelle materie di loro competenza tramite propri uffici di collegamento a Bruxelles. La recente normativa dei Fondi comunitari ha per il periodo 2000/2006 introdotto una metodologia ed una prassi che vede relazioni sempre più strette tra Unione Europea e Regioni. Queste ultime infatti sono state chiamate a svolgere un ruolo molto delicato nella costruzione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS)

attraverso il rispetto delle priorità, delle misure e degli assi nella definizione dei Programmi Operativi Regionali (POR) e dei Piani Integrati Territoriali (PIT).

Un impegno questo che sta introducendo una prassi ove le nostre Regioni hanno nuove scadenze e più generali parametri da rispettare, non solo verso i territori, ma verso l'insieme dei paesi dell'Unione Europea.

Un nuovo impegno di coerenza per le scelte di programmazione delle Regioni che sarà interessante seguire, per monitorare le tendenze, per valutare la coerenza tra programmazione regionale e obiettivi dell'Unione.

I risultati dell'indagine oggetto del progetto di lavoro dovrebbero portare a realizzare:

- un primo rapporto per la fine del mese di giugno 2001,
- quattro seminari territoriali nelle Regioni oggetto dell'indagine da terminare nei mesi di ottobre e novembre 2001 (coinvolgendo Regioni, Enti Locali ed Università dei diversi territori),
- un rapporto finale ed un Forum in cui discutere e contestualizzare le esperienze regionali analizzate nel più generale quadro europeo e nazionale.